

CONV 734/03

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Praesidium
alla: Convenzione

Oggetto: Articoli sulla Corte di giustizia e il Tribunale

1. Si allegano, per i membri della Convenzione, i progetti di articoli della parte II relativi alla Corte di giustizia, corredati di note esplicative. Nel presente documento figura altresì il progetto di articolo 20 della parte I della Costituzione, che è già stato trasmesso alla Convenzione (documento CONV 691/03).
2. Il testo dei nuovi articoli è stato messo a punto in base ai lavori del circolo sulla Corte di giustizia, presieduto dal Sig. Vitorino (le modifiche apportate agli articoli attuali figurano in grassetto).
3. Si richiama l'attenzione dei membri della Convenzione in particolare sulle seguenti modifiche proposte dal Praesidium:
 - ♦ la maggioranza qualificata e la procedura legislativa per disposizioni nel cui ambito il Consiglio delibera attualmente all'unanimità, ossia l'articolo 225 A (istituzione di tribunali specializzati), l'articolo 229 A (istituzione di un tribunale specializzato in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale) e l'articolo 245 (statuto della Corte di giustizia);

- ◆ la modifica delle condizioni di ricevibilità concernenti ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche per ottenere l'annullamento di "atti regolamentari" (articolo 230, quarto comma);
 - ◆ la creazione di un comitato consultivo incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale (articolo 224 bis);
 - ◆ il miglioramento del sistema delle sanzioni, prevedendo una semplificazione della procedura preliminare di deferimento alla Corte da parte della Commissione (articolo 228);
 - ◆ l'introduzione della possibilità di proporre ricorso avverso atti (articolo 230) o omissioni (articolo 232) di agenzie e organi dell'Unione.
-

Tabella indicativa : gli articoli proposti riguardanti la Corte di giustizia e il Tribunale rispetto ai trattati esistenti

	Articoli nuovi	Articoli che riprendono disposizioni dei trattati esistenti, ma in maniera parziale o con modifiche di merito	Articoli ripresi dai trattati esistenti, lievemente adattati o senza modifiche
PARTE I			
<u>Articolo 20</u> : La Corte di giustizia dell'Unione europea	✓		
PARTE II : LA CORTE DI GIUSTIZIA			
<u>Articolo 221</u> :			✓
<u>Articolo 222</u>		✓	
<u>Articolo 223</u>		✓	
<u>Articolo 224</u>		✓	
<u>Articolo 224 bis</u>	✓		
<u>Articolo 225</u>			✓
<u>Articolo 225 A</u>		✓	
<u>Articolo 226</u>			✓
<u>Articolo 227</u>			✓
<u>Articolo 228</u>		✓	
<u>Articolo 229</u>			✓
<u>Articolo 229 A</u>		✓	
<u>Articolo 230</u>		✓	
<u>Articolo 230 bis</u>	✓		
<u>Articolo 231</u>			✓
<u>Articolo 232</u>		✓	

<u>Articolo 233</u>		✓	
<u>Articolo 234</u>		✓	
<u>Articolo 235</u>			✓
<u>Articolo 236</u>			✓
<u>Articolo 237</u>			✓
<u>Articolo 238</u>			✓
<u>Articolo 239</u>			✓
<u>Articolo 240</u>	✓		✓
<u>Articolo 240 bis</u>			
<u>Articolo 240 ter</u>		✓	
<u>Articolo 240 quater</u>		✓	
<u>Articolo 241</u>			✓
<u>Articolo 242</u>			✓
<u>Articolo 243</u>			✓
<u>Articolo 244</u>			✓
<u>Articolo 245</u>		✓	

ARTICOLI SULLA CORTE DI GIUSTIZIA E IL TRIBUNALE

PARTE I

LA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 20

Articolo 20: La Corte di giustizia dell'Unione europea

1. La Corte di giustizia, ivi compreso il Tribunale, assicura il rispetto della Costituzione e del diritto dell'Unione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro: il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici della Corte di giustizia e del Tribunale e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste all'articolo [XX] della parte II, sono nominati di comune accordo per un mandato di sei anni dai governi degli Stati membri. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia è competente:
 - a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalla Commissione, da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica, nei casi e secondo le modalità di cui agli articoli [YY] della parte II;
 - a pronunciarsi, in via pregiudiziale, su richiesta dei giudici nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

- a pronunciarsi sulle impugnazioni delle decisioni emesse dal Tribunale o, a titolo eccezionale, a esaminare tali decisioni, alle condizioni previste dallo statuto della Corte.

PARTE II

Articolo 221

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.

Commento

Testo dell'articolo 221, secondo e terzo comma, che sono stati tuttavia fusi in un comma unico. Il primo comma ("La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro") figura nell'articolo 20 della parte I.

Articolo 222

(Articolo attuale: invariato)

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.

Commento

Articolo invariato

Articolo 223

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, **previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.**

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia ¹.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Commento

Questo articolo riprende l'attuale articolo 223 TCE, ad eccezione del riferimento alla durata del mandato, che figura ora all'articolo 20 della parte I, e dell'attuale quarto comma, relativo alla designazione del cancelliere, che potrebbe essere inserito nello statuto della Corte di giustizia (nuovo articolo 9 dello statuto).

Articolo 224

Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

¹ Questa disposizione è in funzione della durata del mandato; se il Praesidium optasse per un mandato non rinnovabile, dovrebbe essere soppressa.

I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, **previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis**. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale adotta il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Esso delibera previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.

Commento

Questo articolo si ispira ampiamente all'attuale articolo 224, ad eccezione della prima frase del testo attuale – ("Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro") e della seconda frase ("Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia") relativa alla procedura di designazione dei giudici, che figurano all'articolo 20 della parte I. Per il resto dell'articolo si potrebbe seguire la medesima impostazione adottata per l'articolo 223 sulla nomina del cancelliere.

Articolo 224 bis

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, preliminarmente alla decisione dei governi degli Stati membri in conformità degli articoli 223 e 224.

Il comitato è composto da sette personalità designate tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, dei quali uno è proposto dal Parlamento europeo. La designazione dei membri di questo comitato e le relative regole di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta del presidente della Corte di giustizia.

Commento

Questo paragrafo contiene una novità rispetto alla situazione esistente. In effetti il circolo di discussione ha "giudicato opportuna la creazione di un "comitato consultivo" che avrebbe il compito di fornire agli Stati membri un parere sull'adeguatezza del profilo di un candidato all'esercizio delle funzioni, segnatamente sulla base di criteri obiettivi relativi alla sua qualifica professionale. Il comitato, le cui deliberazioni non sarebbero pubbliche e che non effettuerebbe audizioni, potrebbe essere composto da ex membri della Corte e da rappresentanti dei massimi organi giurisdizionali nazionali, e un esperto giurista potrebbe essere nominato dal Parlamento europeo. Un membro si è detto tuttavia contrario alla proposta di associare il Parlamento europeo, ravvedendovi un rischio di politicizzazione della procedura di designazione. Il circolo ha sottolineato che l'istituzione di tale comitato consultivo potrebbe rendere gli Stati membri maggiormente esigenti nella presentazione dei candidati. " (relazione finale del circolo di discussione, punto 6).

Sulla base di tali indicazioni il progetto di articolo prevede la creazione di tale comitato consultivo. Si propone che esso si componga di sette personalità. Al fine di facilitare il processo decisionale, il Consiglio dovrebbe deliberare a maggioranza qualificata sia per l'atto che istituisce il comitato sia per la designazione dei suoi membri. Sembra infine opportuno che la Corte di giustizia venga associata alla creazione di tale meccanismo di consultazione; a tal fine si suggerisce che il Consiglio deliberi su proposta del Presidente della Corte di giustizia.

Articolo 225

(Articolo attuale: invariato)

1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli [articoli 230, 232, 235, 236 e 238], ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati istituiti in applicazione dell'articolo 225 A.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto.

Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

1. **Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi europee** che istituiscono tribunali specializzati presso il Tribunale, incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Essi deliberano o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione.
2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.
3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto, o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.
4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
5. I tribunali specializzati adottano il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Essi deliberano previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano ai tribunali specializzati.

Commento

L'attuale articolo 225 A prevede che, per quanto riguarda l'atto che istituisce un tribunale specializzato, il Consiglio deliberi all'unanimità previo parere del Parlamento europeo e della Commissione (se è la Corte di giustizia che ha formulato la proposta). Il circolo ha raccomandato che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata. Secondo una maggioranza, inoltre, si dovrebbe applicare la procedura legislativa. Il circolo ritiene pertanto che l'atto relativo alla creazione di un tribunale specializzato e all'attribuzione delle relative competenze abbia carattere legislativo. Il Praesidium ha deciso di seguire la raccomandazione del circolo.

Articolo 226

(Articolo attuale: invariato)

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù della Costituzione, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

Commento

Riproduzione dell'attuale articolo 226. In seno al circolo sulla Corte di giustizia un membro ha suggerito di sostituire questa disposizione con un'altra che riprenda l'articolo 88 del trattato CECA. Tale disposizione attribuirebbe alla Commissione la possibilità di constatare l'inadempimento da parte di uno Stato di uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione. La grande maggioranza dei membri del circolo si è tuttavia espressa a favore del mantenimento della disposizione esistente.

Articolo 227

(Articolo attuale : invariato)

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù della Costituzione.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

Articolo 228

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, tale Stato è tenuto a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
2. **Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare le sue osservazioni, può adire la Corte di giustizia.** Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.

3. **La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia in virtù dell'articolo 226, reputando che lo Stato interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro, può, se lo ritiene opportuno, chiedere alla Corte di giustizia di comminare, nell'ambito dello stesso ricorso, il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità qualora la Corte constati un inadempimento. Se la Corte di giustizia accoglie la richiesta della Commissione, il pagamento in questione è esigibile nel termine stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza.**

Commento

Quanto al meccanismo di sanzioni in caso di mancata esecuzione di una sentenza della Corte, la relazione finale del circolo di discussione ha rilevato che il sistema attuale non è abbastanza efficace, in quanto possono passare anni prima che agli Stati condannati dalla Corte venga inflitta una sanzione pecuniaria. Il circolo ritiene pertanto che occorra trovare i mezzi per conferire maggiore efficacia e semplicità ai meccanismi di sanzione in caso di mancata esecuzione delle sentenze della Corte. A tal fine, è stato proposto di rafforzare il meccanismo delle sanzioni previsto all'articolo 228 TCE, sopprimendo le due fasi che precedono il ricorso alla Corte per l'applicazione delle sanzioni, vale a dire la fase di "costituzione in mora" dello Stato in questione e la fase del "parere motivato" della Commissione, o quanto meno una delle due¹; un'ampia maggioranza si è espressa a favore di quest'ultima proposta.

Il testo dell'articolo intende semplificare la procedura preliminare, sopprimendo il parere motivato.

¹ Il ricorso diretto dinanzi alla Corte da parte della Commissione o di uno Stato membro non è una novità: è già previsto nel trattato per determinati casi, come ad esempio laddove uno Stato faccia un uso abusivo delle deroghe previste per ragioni di difesa o in caso di crisi (articolo 298).

È stato inoltre suggerito in sede di circolo che le sanzioni di cui all'articolo 228 abbiano effetto retroattivo (a partire dall'inizio dell'infrazione). Tuttavia, una disposizione a tal fine non appare necessaria, in quanto il testo attuale prevede già la possibilità non solo di infliggere una penalità (per giorno di inadempimento a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza), ma anche di imporre il pagamento di una somma forfettaria (fissata in funzione della gravità dell'inadempimento prima della data di pronuncia della sentenza).

Il paragrafo 3 (nuovo) è frutto di una proposta, presentata dalla Commissione al circolo di discussione, intesa a permettere alla Commissione di adire la Corte (in un unico procedimento) sia con un ricorso ai sensi dell'articolo 226 TCE sia con la richiesta d'infliggere una sanzione. Se, su richiesta della Commissione, la Corte infligge la sanzione nella sentenza di condanna stessa, la sanzione si applicherà decorso un dato termine dalla pronuncia della sentenza se lo Stato convenuto non si sarà conformato alla condanna. La maggioranza dei membri del circolo si è espressa a favore di questa proposta. Siffatto meccanismo permetterebbe di snellire e accelerare notevolmente la procedura per le sanzioni in caso di mancata comunicazione di una misura nazionale di recepimento¹. Il Praesidium ha deciso di accogliere questa raccomandazione del circolo.

Articolo 229

Le leggi europee, le leggi quadro europee e le leggi o i regolamenti del Consiglio, adottati in virtù della Costituzione, possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.

Commento

Questo articolo è stato modificato unicamente per tenere conto dei nuovi strumenti nella parte I.

¹ Nella pratica i casi di mancata comunicazione (lo Stato membro non ha preso nessuna misura di recepimento) sono distinti da quelli di recepimento scorretto (la Commissione ritiene che le misure di recepimento prese dallo Stato membro non siano conformi alla direttiva (o legge quadro)). Il meccanismo proposto non si applicherebbe alla seconda ipotesi.

Articolo 229 A

Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, **una legge europea** attribuisce alla Corte di giustizia, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli di proprietà industriale.

Commento

Dalle discussioni in sede di circolo è emersa la ferma volontà di agevolare il ricorso a questa base giuridica. A tal fine il circolo ha raccomandato di sostituire la procedura attuale (decisione del Consiglio all'unanimità + ratifica da parte degli Stati membri) sopprimendo la condizione della ratifica da parte degli Stati membri, introducendo la maggioranza qualificata per la decisione del Consiglio e, secondo una maggioranza del circolo, prevedendo la procedura legislativa. Il Praesidium ha deciso di seguire la raccomandazione del circolo.

Articolo 230

1. La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità **sulle leggi europee e le leggi quadro europee**, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. **Essa esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti delle agenzie e degli organi dell'Unione che producono effetti giuridici nei confronti di terzi.**
2. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativo alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

3. La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il **Comitato delle regioni** propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro **gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente senza comportare alcuna misura d'esecuzione.**
5. **Gli atti che istituiscono gli organi e le agenzie dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o agenzie destinati a produrre effetti giuridici.**
6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Commento

Paragrafo 1

È la disposizione che ha suscitato i più lunghi dibattiti nell'ambito del circolo di discussione.

Il paragrafo 1 contiene una modifica importante in quanto inserisce gli atti delle agenzie e degli organi dell'Unione. Dopo aver proceduto a un'analisi approfondita della situazione attuale degli organi e delle agenzie per quanto riguarda il controllo di legittimità dei loro atti, il circolo ha constatato che, in generale, gli atti che istituiscono delle agenzie contengono disposizioni che aprono vie di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia relativamente agli atti giuridici adottati da dette agenzie¹.

¹ Cfr. a tale proposito il documento di lavoro del Segretariato sul diritto di ricorso contro atti delle agenzie dell'Unione (WD 9).

I membri del circolo ritengono che gli atti che producono effetti giuridici nei confronti di terzi non debbano sfuggire a un controllo di legittimità e, pertanto, la maggioranza dei membri del circolo raccomanda che l'articolo 230 TCE sia modificato in modo da comprendere, oltre agli atti giuridici adottati dalle istituzioni, quelli degli organi e delle agenzie dell'Unione. È stato evidenziato che il pertinente atto istitutivo potrebbe peraltro precisare modalità specifiche per l'esercizio del controllo di legittimità degli atti dell'agenzia o dell'organo in questione (vedasi il paragrafo 5 nuovo). Un unico membro del circolo ha dichiarato di non essere in grado di aderire alla raccomandazione generale del circolo su questo aspetto.

È stato inoltre rilevato che tale orientamento del circolo riguarda soltanto gli organi e le agenzie contemplati dal TCE; quelli che agiscono nel quadro della PESC e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale debbono essere esaminati in base alle disposizioni di dette politiche, poiché possono presentare talune particolarità che potrebbero essere disciplinate dagli atti che istituiscono tali organi o agenzie (in ogni caso, qualora la Costituzione escludesse la competenza della Corte in materia di PESC, gli organi della PESC non rientrerebbero nella sfera del presente articolo) ¹.

Paragrafo 2

Nessuna modifica.

Paragrafo 3

Il Praesidium, accogliendo la richiesta di vari membri della Convenzione, propone di inserire il Comitato delle regioni, che potrebbe avere una legittimità attiva per salvaguardare le sue prerogative.

¹ Tuttavia, per quanto riguarda l'Agenzia europea per gli armamenti e la ricerca strategica, di cui all'articolo 30, paragrafo 3 della *parte I*, la decisione del Consiglio relativa alle modalità di funzionamento dell'agenzia dovrebbe stabilire la competenza della Corte di giustizia riguardo agli atti dell'agenzia che producono effetti giuridici nei confronti di persone fisiche o giuridiche.

Paragrafo 4

La questione della possibilità da parte delle persone fisiche o giuridiche di adire la Corte di giustizia per atti di portata generale è stata a lungo dibattuta dal circolo di discussione. Il circolo è infatti diviso in due gruppi: secondo alcuni membri, l'articolo 230, quarto comma, non dev'essere modificato quanto al merito poiché soddisfa le esigenze essenziali di un'effettiva tutela giurisdizionale, in particolare tenuto conto dell'azione delle giurisdizioni nazionali che possono (o devono) sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia sull'interpretazione o sulla valutazione della validità del diritto dell'Unione; secondo altri membri, questa disposizione contiene condizioni di ricevibilità troppo restrittive per i ricorsi proposti da persone fisiche e giuridiche contro atti di portata generale.

I membri del circolo che si sono detti favorevoli a una modifica dell'articolo 230, quarto comma, hanno in particolare evidenziato il fatto che, in alcuni casi eccezionali, una persona fisica o giuridica potrebbe essere direttamente interessata da un atto di portata generale anche se quest'ultimo non comporta alcuna misura d'esecuzione interna. In tal caso, attualmente sarebbe obbligata a violare la norma in questione per poter adire un organo giurisdizionale. Essi ritengono che le attuali condizioni di ricevibilità, secondo le quali un atto deve riguardare "direttamente e individualmente" una persona, non permettano il controllo da parte della Corte nel caso specifico. È in quest'ottica che il Praesidium raccomanda l'apertura delle condizioni d'introduzione di ricorsi diretti.

I membri del circolo favorevoli a una modifica dell'articolo 230, quarto comma, prediligono l'opzione che fa riferimento agli "atti di portata generale". Taluni membri ritengono tuttavia più appropriato optare per "atti regolamentari", il che consente di operare una distinzione tra gli atti legislativi e gli atti regolamentari, adottando un'impostazione restrittiva per i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti legislativi (per i quali la condizione di riguardare direttamente e individualmente il ricorrente resta d'applicazione), e prevedendo un'impostazione più aperta per i ricorsi contro gli atti regolamentari. Il Praesidium ha prescelto quest'ultimo approccio e propone di prevedere che le persone fisiche o giuridiche possano proporre ricorso contro atti regolamentari che le riguardino direttamente senza comportare alcuna misura d'esecuzione.

Viene altresì proposta una semplificazione redazionale dell'articolo 230, quarto comma, consistente nel sopprimere la formula "pur aparendo come ..." e nel sostituirla con "atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente".

Nel corso delle deliberazioni, il Praesidium ha anche preso atto di una proposta, avanzata da alcuni membri della Convenzione, di prevedere in questo articolo un ricorso specifico per la difesa dei diritti fondamentali, ma ha deciso, analogamente al circolo, di non darvi seguito.

Paragrafo 5

Vedasi commento relativo al paragrafo 1.

Paragrafo 6

Questo paragrafo precisa il termine entro il quale devono essere proposti i ricorsi per annullamento. Si potrebbe prevedere di rinviare questa disposizione allo statuto della Corte di giustizia.

Articolo 230 bis

Lo Stato membro interessato da una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio a norma dell'articolo 45 può adire la Corte di giustizia, entro un termine di un mese a decorrere dalla data di detta constatazione, unicamente per violazione delle prescrizioni di carattere procedurale previste da tale disposizione.

Commento

Questo articolo riprende il contenuto dell'articolo 46, lettera e) del TUE, che si rapporta alla procedura di cui all'articolo 7 TUE e all'articolo 45, parte I, del progetto di Costituzione, modificandone nel contempo la formulazione. Appare opportuno che questa disposizione figuri nella parte II.

Articolo 231

(Articolo attuale: invariato)

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti **dell'atto** ¹ annullato che devono essere considerati come definitivi.

Articolo 232

Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. **Questa disposizione si applica, alle stesse condizioni, alle agenzie e agli organi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.**

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, **l'agenzia o l'organo** in causa sia stato preventivamente richiesto di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, **l'agenzia o l'organo** non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni, **agenzie o organi dell'Unione** di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

¹ La sostituzione del termine "regolamento" con "atto" è un adattamento necessario per rendere questo comma conforme alla giurisprudenza in base alla quale la Corte di giustizia ha confermato gli effetti di atti diversi dai regolamenti.

Commento

La disposizione è stata modificata e sono stati aggiunti gli organi e le agenzie dell'Unione. Sebbene il circolo non abbia discusso la questione, sembra in effetti che, se possono formare oggetto di un ricorso per annullamento, essi debbano anche poter essere chiamati in causa mediante un ricorso per carenza, inteso a sanzionare omissioni contrarie alla Costituzione. Il riferimento alla BCE figurante nel trattato attuale può essere soppresso in quanto è previsto che la BCE avrà lo status di istituzione.

Articolo 233

L'istituzione o le istituzioni, **l'agenzia o l'organo** da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 288, secondo comma.

Commento

L'articolo è stato modificato per inserire anche gli organi e le agenzie dell'Unione. Inoltre, l'ultimo comma della precedente disposizione recitava: "Il presente articolo si applica anche alla BCE."; tuttavia, dato che la BCE diventerà un'istituzione, il comma non ha più ragion d'essere.

Articolo 234

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione della Costituzione,

- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione,
- c) sull'interpretazione degli statuti **delle agenzie e degli organi** creati con atto dell'Unione, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia statuisce il più rapidamente possibile.

Commento

Si propone di mantenere praticamente invariata questa disposizione, che svolge un ruolo fondamentale in quanto istituisce un controllo decentralizzato del diritto dell'Unione e una cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte di giustizia, tranne per quanto riguarda il riferimento specifico alla BCE, che può essere soppresso.

Inoltre, nell'ambito dell'esame dei progetti di articoli relativi al settore GAI, un membro della Convenzione ha presentato un emendamento secondo cui la Corte di giustizia dovrebbe pronunciarsi entro un termine massimo di tre mesi quando il procedimento nazionale riguardi una persona in stato di detenzione. È pur vero che il procedimento pregiudiziale comporta la sospensione del procedimento nazionale, il che riveste particolare importanza quando il giudizio dinanzi alla giurisdizione nazionale riguardi una persona in stato di detenzione. Il Praesidium

ha ritenuto opportuno accogliere lo spirito di questo emendamento, che figura come ultimo comma, sostituendo il termine di tre mesi con la formula "il più rapidamente possibile". Va osservato che in determinati casi la Corte di giustizia può già ricorrere a "procedimenti accelerati", ossia "quando la particolare urgenza della causa richiede che la Corte statuisca il più rapidamente possibile" (vedasi articolo 62 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia). Si potrebbe peraltro fissare un termine per questo tipo di procedimenti pregiudiziali, ma il Praesidium ritiene che, in tal caso, il termine possa essere stabilito nello statuto della Corte di giustizia.

Articolo 235

(Articolo attuale: invariato)

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 288, secondo comma.

Articolo 236

(Articolo attuale: invariato)

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

Articolo 237

(Articolo attuale: invariato)

La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

- a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'[articolo 226];

- b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'[articolo 230];
- c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'[articolo 230], soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;
- d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del SEBC. Il consiglio della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'[articolo 226] nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della Costituzione, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Articolo 238

(Articolo attuale: invariato)

La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.

Articolo 239

(Articolo attuale: invariato)

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Articolo 240

(Articolo attuale: invariato)

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

Articolo 240 bis

La Corte di giustizia non dispone di competenza riguardo agli articoli 29 e 30 della parte I e alle disposizioni del capo I della parte II relative alla politica estera e di sicurezza comune.

Commento

Il circolo sulla Corte di giustizia si è diviso sulla questione della competenza della Corte nel settore PESC. È pertanto difficile presentare una proposta consensuale. Il presente progetto di articolo, che rispecchia la situazione attuale, è stato formulato sulla scorta delle considerazioni in appresso.

Attualmente, qualora un'azione nel settore PESC preveda sanzioni economiche nei confronti di un paese terzo, sono necessarie misure di attuazione a livello comunitario; esse sono adottate sulla base degli articoli 60 e 301 TCE. Nel caso di sanzioni economiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, si ricorre all'articolo 308 TCE ¹. La Corte esercita già un controllo giurisdizionale su tutti gli atti di applicazione a norma del TCE. Pur confermando la situazione attuale, il Praesidium ha riconosciuto la necessità di prevedere esplicitamente la possibilità di adottare sanzioni economiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche all'articolo 31 del capo 4 del titolo B (azione esterna). Nei casi contemplati da tale disposizione la Corte esercita un controllo giurisdizionale. Per quanto riguarda le sanzioni (misure restrittive), la Convenzione potrebbe eventualmente valutare se sia o meno

¹ Il Consiglio ha tuttavia interpretato in modo estensivo gli articoli 60 e 301 TCE, utilizzandoli come base giuridica per adottare sanzioni nei confronti di persone o associazioni aventi, di fatto, il controllo di un paese o di parte di esso.

opportuno estendere la facoltà di ricorso delle persone fisiche o giuridiche nei confronti di atti adottati in base a decisioni PESC che comportino per determinate persone conseguenze diverse da quelle economiche (ad es., misure restrittive in applicazione di decisioni PESC possono implicare anche il divieto di ingresso e di libera circolazione delle persone, come pure un rifiuto di visto). La questione di una base giuridica specifica per le sanzioni diverse da quelle economiche a carico di persone fisiche o giuridiche dovrà essere esaminata nel quadro del dibattito della Convenzione sull'articolo 31 della parte II concernente l'azione esterna e non nell'ambito delle disposizioni relative alla Corte di giustizia.

È stata altresì sollevata la questione della possibilità di consentire ricorsi per annullamento in base all'articolo 230 TCE, introdotti da Stati o istituzioni, contro atti PESC adottati in presunta violazione delle forme sostanziali previste nella Costituzione. Il Praesidium non ha seguito tale impostazione; tuttavia, ritiene che debba essere riconosciuta la competenza della Corte ad esaminare la compatibilità di futuri accordi internazionali nel settore PESC con le disposizioni della Costituzione (attuale articolo 300, paragrafo 6).

Il Praesidium ha inoltre esaminato la raccomandazione del circolo secondo cui "in seguito alla soppressione dei pilastri, la Costituzione dovrebbe mantenere il principio sancito dall'articolo 47 del TUE, in base al quale la Corte di giustizia è competente a controllare che le misure e le procedure PESC non invadano le procedure applicabili alle altre politiche (di competenza dell'ex primo pilastro) della Costituzione, affinché queste ultime possano essere preservate ¹". Sulla base della constatazione che i pilastri sono stati soppressi ma che la parte III della Costituzione precisa per ciascun settore le procedure applicabili, il Praesidium ritiene che l'articolo 230 consenta alla Corte di giustizia di effettuare un controllo di legittimità. Infatti, quando un'istituzione si fonda erroneamente su una base giuridica che rientra nel capitolo PESC per l'adozione di un atto per il quale avrebbe dovuto ricorrere ad una base giuridica costituita da un'altra disposizione (extra PESC) della Costituzione, essa violerebbe la Costituzione stessa in quanto l'atto in questione si fonderebbe su una base giuridica inappropriata.

¹ Circolo di discussione sulla Corte di giustizia - Relazione complementare del 16 aprile 2003 sulla questione del controllo giurisdizionale relativo alla politica estera e di sicurezza comune (CONV 689/03 REV 1, punto 7, lettera b)).

Articolo 240 ter

Nell'esercizio delle sue competenze relative alle disposizioni del capo 3 e del capo 4 del titolo [...] concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, **laddove gli atti in questione rientrino nel diritto interno.**

Commento

Questo articolo si basa sull'attuale articolo 35, paragrafo 5 TUE, ad eccezione delle ultime nove parole. Corrisponde all'articolo 9 del complesso di articoli adottati dal Praesidium nel settore GAI. Esso è stato oggetto di numerosi emendamenti che ne prevedevano la soppressione; alcuni membri hanno tuttavia anche chiesto di riprendere semplicemente l'articolo 35, paragrafo 5 TUE. Si può quindi supporre che questo articolo, così come è formulato, costituisca un compromesso accettabile. Appare comunque più opportuno inserire questa disposizione tra gli articoli relativi alla Corte anziché nel capo relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo 240 quater

Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa.

Commento

Il presente articolo riprende il testo dell'articolo 292 TCE, che sembra collocarsi meglio tra le disposizioni della parte II relative alla Corte di giustizia.

Articolo 241

Nell'eventualità di una controversia che mette in causa **una legge europea, una legge** o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità dell'atto stesso.

Commento

Questo articolo è stato modificato unicamente per tenere conto della nuova denominazione degli strumenti.

Articolo 242

(Articolo attuale: invariato)

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Articolo 243

(Articolo attuale: invariato)

La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Articolo 244

(Articolo attuale: invariato)

Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'[articolo 256].

Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo.

La legge può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64 dello stesso. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione o su richiesta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia.

Commento

Una maggioranza in seno al circolo ha raccomandato che lo statuto della Corte di giustizia sia adottato secondo la procedura legislativa, ad eccezione del titolo I, che riguarda in particolare il regime di immunità dei giudici e degli avvocati generali, e dell'articolo 64 dello stesso, relativo al regime linguistico. Il Praesidium ha deciso di accogliere questa raccomandazione del circolo.
